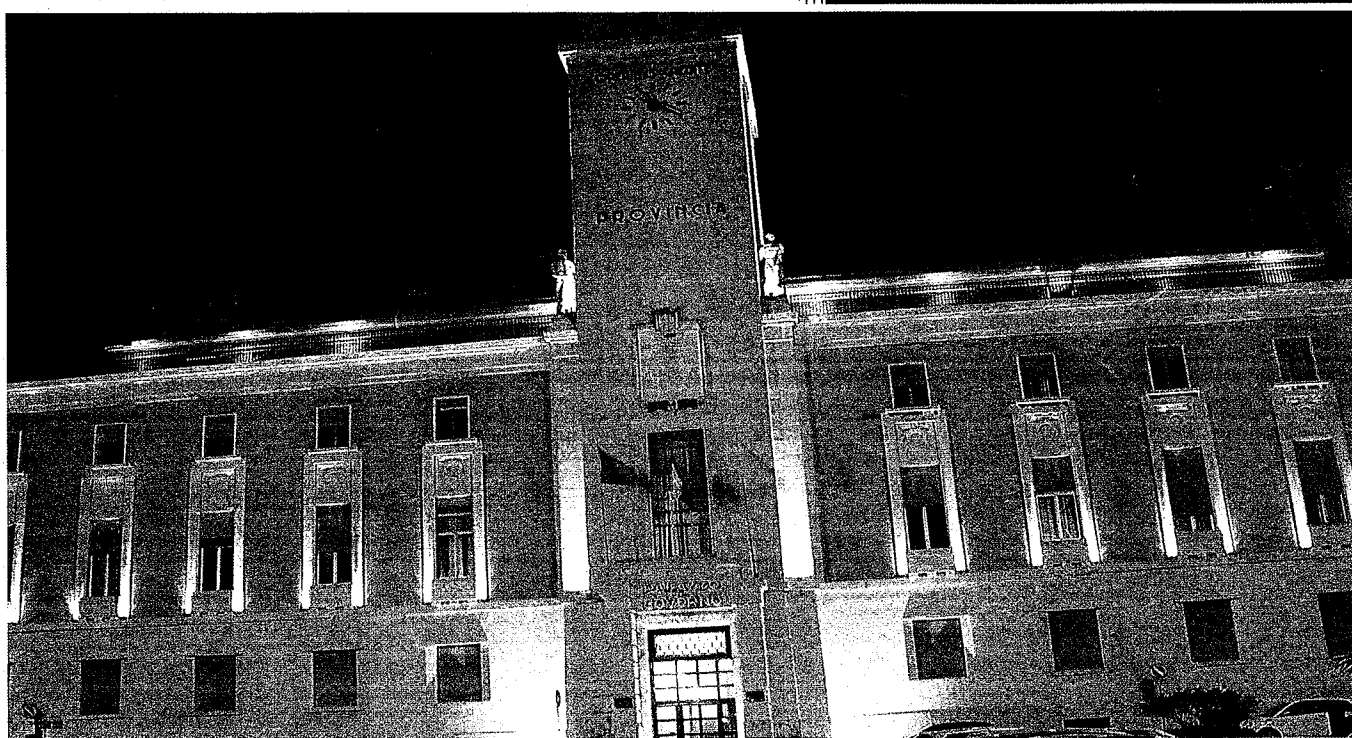




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

(L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna



**REGOLAMENTO
PRONTA
REPERIBILITA'**

Articolo 1

Finalità del servizio di pronta reperibilità

La pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale, finalizzato ad affrontare improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili per la collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità e la difesa del patrimonio del Libero Consorzio Comunale nel rispetto di Leggi e Regolamenti.

E' escluso dal Servizio di Pronta reperibilità ogni attività cui l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi decentrati specifici in materia.

Articolo 2

Ambito di intervento del Servizio di Pronta reperibilità

Il Servizio di pronta reperibilità opera nell'ambito delle funzioni di competenza dell'Ente, dirette o delegate, ed indicativamente nei campi d'intervento di seguito specificati:

Viabilità Provinciale:

1. Salvaguardia della privata e pubblica incolumità e garanzia della transitabilità sulle strade di competenza dell'Ente assicurando interventi di manutenzione urgente alle strutture e alle opere stradali nonché alle loro pertinenze relativamente ai quali la mancata esecuzione comporterebbe, per il demanio stradale, un danno economico consistente e/o la possibilità di richieste di risarcimento danni da parte di terzi, nonché operazioni di coordinamento per l'esecuzione di lavori urgenti da parte di imprese incaricate ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. 207/2010.

Tra i casi di eventi di carattere eccezionale di cui sopra, si ipotizzano, a titolo esemplificato, i seguenti:

- cedimento non prevedibile del corpo stradale per il quale si rende necessario intervento urgente, anche per tramite di collocazione di segnaletica di cantiere, e/o predisposizione di percorsi alternativi;
- sgombrò della sede stradale interessata da caduta alberi e/o massi;
- incendi o crolli di edifici pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo;
- incidenti stradali con danni a strutture o intralci e/o rischi per la percorribilità delle strade (sono inoltre esclusi dal servizio di reperibilità, gli interventi per il normale rilievo o per il ripristino successivo a sinistri stradali per i quali l'Ente ha stipulato apposita convenzione esterna);
- calamità naturali: terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate, ed altri eventi di particolare intensità, che rendono proibitiva o altamente difficoltosa la circolazione veicolare.

Resta inteso che le attività per il superamento delle criticità sopra richiamate vengono compiute nell'immediatezza, ove le condizioni lo permettono, in caso contrario, si procederà alla sola segnalazione della medesima secondo quanto prescritto dal C.d.S.

2. Partecipazione alle fasi di emergenza di Protezione Civile di competenza dell'Ente.

Protezione Civile:

Valutazione degli avvisi Condizioni Meteo Avverse, emanate quotidianamente dal **C.F.D.M.I.** (Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato) per il tramite della **S.O.R.I.S.** (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) del **D.R.P.C.** (Dipartimento Regionale della Protezione Civile), quali precursori di evento e degli eventi stessi ai fini dell'attivazione della funzione dell'Ente in materia di Protezione Civile ed, in particolare, per l'attivazione del **G.P.S.E.** (Gruppo Provinciale di Superamento dell'Emergenza) e delle relative procedure contenute nel Modello di Intervento del Piano Provinciale di Emergenza, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 74 del 10/08/2012 e ss.mm.ii. di seguito specificate.

Sulla base delle suddette valutazioni, le emergenze di protezione civile possono assumere uno sviluppo evolutivo identificabile in tre distinte fasi: a) la prima, fase di **ATTENZIONE** (codice giallo), durante la quale le segnalazioni di emergenza vengono verificate, approfondite e tenute sotto stretta osservazione, escludendo, in linea generale, interventi diretti sul territorio; b) la seconda, fase di **PREALLARME** (codice arancione), nel corso della quale gli elementi precursori, vagliati nella precedente fase di preallertamento, si confermano in stato di progressivo peggioramento tale da richiedere la costituzione del **G.P.S.E.** della Provincia presso la **S.O.U.P.C.** (Sala Operativa Unificata di Protezione Civile); c) la terza, fase di **ALLARME** (codice rosso) durante la quale, dato seguito all'attuazione degli interventi di emergenza, si attua il continuo e costante monitoraggio della situazione, rafforzando ed estendendo le attività di direzione e coordinamento del **G.P.S.E.** e della **S.O.U.P.C.** già costituiti.

Polizia Provinciale:

- Interventi urgenti per emergenze di carattere ambientale nell'ambito delle competenze affidate alla Polizia provinciale fissate dalle leggi e dallo specifico regolamento dell'Ente;
- Interventi urgenti in materia di protezione civile in caso di allarme;
- Interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le fasi attuazione dei piani di emergenza (Dighe, Regalgas, Gallerie ferroviarie, etc);
- Interventi in situazioni di straordinaria emergenza, con la mobilitazione di tutto il personale del Corpo di Polizia Provinciale, come previsto dall'art. 29 del regolamento dell'Ente.

Il servizio è attivo esclusivamente nei giorni dal venerdì (dalle ore 14:00) alla domenica (ore 24:00). Esso viene espletato in stretto coordinamento con le attività di Protezione Civile.

Per il funzionamento del servizio, si applicano gli art. 5,6, e 7, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la protezione civile ed, in particolare, dal seguente art. 4.

Articolo 3

Organizzazione del servizio di reperibilità ed attivazione

Il Servizio di pronta reperibilità viene programmato mensilmente, entro il giorno 25 del mese precedente e viene espletato al di fuori del normale orario di servizio dell'Ente, durante l'intero arco dell'anno comprese le giornate di sabato e di domenica di ogni settimana e delle festività infrasettimanali.

Per ogni turno di reperibilità, della durata massima di sei volte in un mese, vengono individuate le unità di personale alle quali vengono assegnate in dotazione le strumentazioni e le risorse necessarie allo svolgimento del servizio.

Il limite di “sei volte in un mese”, deve essere correttamente inteso come equivalente a “sei periodi” di reperibilità, a prescindere dalla loro durata, dovendosi conteggiare ogni periodo nell’ambito di una giornata di 24 ore.

Responsabile del Servizio di Pronta Reperibilità è il Dirigente del Settore competente ed il Comandante della Polizia Provinciale, che curano la rispettiva programmazione e la definizione nel dettaglio, sulla base dei singoli programmi comunicati dai Responsabili dei Servizi interessati. Ad essi compete la predisposizione degli elenchi del personale da destinare al servizio e l’individuazione degli automezzi e delle strumentazioni di cui usufruire in caso di emergenza, utilizzando criteri in grado di coniugare efficienza ed economicità. Nella predisposizione degli elenchi si privilegerà, ove possibile, l’inclusione di dipendenti che intendono partecipare volontariamente al servizio. I casi di esclusione o di esonero del lavoratore dal servizio di reperibilità, riguardano:

- a) I lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell’ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.
- b) I lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.lgs. n. 66/2003.

Pertanto, anche se la reperibilità non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, essa incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire con l’unica eccezione ipotizzata per urgenti necessità dall’art. 18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995.

Per l’effettivo inserimento in un turno di reperibilità, può essere escluso da una necessaria valutazione preventiva della particolare posizione soggettiva del lavoratore, quando si è in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali, in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta: lavoratrici madri ed i lavoratori padri; lavoratori che hanno a carico un disabile, ai sensi della legge n. 104/1992; i lavoratori con rapporto di tempo parziale. Infine, i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. Sulla richiesta di esonero decide il Dirigente competente o il Comandante di Polizia, tenendo conto della particolare situazione organizzativa della struttura, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

Nell’ambito della programmazione deve essere ricercata una turnazione quanto più possibile automatica, al fine di consentire una equa distribuzione tra i dipendenti dei giorni festivi, oltre ad una maggiore possibilità di programmazione della propria vita privata.

Il Servizio di pronta reperibilità deve prevedere per ogni turno lavorativo le seguenti figure:

- A) **n° 1 Dirigente competente:** preposto alla Struttura nella quale è incardinato il servizio di pronta reperibilità. Egli attiva le procedure di cui all’art. 4 a seguito di richieste di altri Enti, o Forze di Polizia, o di segnalazioni di privati, valutandone l’attendibilità e acquisendo le informazioni che ritiene necessarie al fine di fornire sufficienti disposizioni al personale interessato all’intervento. In particolare lo stesso è demandato a ricevere gli avvisi dal **C.F.D.M.I.** per il tramite della **S.O.R.I.S.**, a verificare le condizioni sul territorio mediante il personale in reperibilità, a valutare i precursori di evento, e conseguentemente se

del caso ad attivare il **G.P.S.E.** con le modalità e le procedure del Piano Provinciale di Emergenza. In caso di istituzione del **G.P.S.E.** il Dirigente si dovrà recare quanto prima presso la **S.O.U.P.C.** fermo restando la immediata assunzione della responsabilità sin dall'apertura delle procedure.

Provvede, altresì, all'attivazione del personale di profilo tecnico e della Polizia Provinciale, e a mantenere i rapporti con la parte politica dell'Ente.

B) n° 1 Tecnico del Servizio di Protezione Civile: quale responsabile dell'attivazione degli adempimenti previsti dal Modello di Intervento contenuto nel Piano Provinciale di Emergenza.

C) n° 1 Tecnico del Servizio di Viabilità: che provvede alla valutazione diretta degli eventi segnalati dalle FF.OO., dai Vigili del Fuoco, Enti, Privati, etc, e d all'organizzazione e controllo tecnico degli interventi. Il tecnico, per lo svolgimento delle funzioni assegnate ed a seconda delle necessità, attiva la squadra reperibile del servizio viabilità.

D) almeno n° 1 Squadra di Pronto Intervento costituita dal personale della Viabilità:

Il servizio di reperibilità del personale stradale è organizzato a ciclo secondo un calendario che prevede alternanza di squadre composte ciascuna da:

1. un tecnico con funzione di coordinatore del turno;
2. da un caposquadra tecnico stradale;
3. da un minimo di quattro collaboratori tecnico stradali, individuati tenuto conto della appartenenza territoriale.

L'attivazione dell'intervento della squadra è stabilita dal Tecnico Coordinatore del Turno che, ricevuta la segnalazione (con indicazione specifica della S.P. e della progressiva chilometrica) dalla Sala Operativa della Protezione Civile (se attivata) o da parte di altri organi preposti alla vigilanza del territorio, valuterà la situazione sulla base delle informazioni ricevute e se necessario a mezzo di sopralluogo, da esperire entro 45 minuti e comunque entro i tempi necessari per raggiungere i luoghi, (dallo stesso o dal capo squadra tecnico stradale se più vicino), adotterà le misure ritenute più utili e opportune convocando, se è il caso, la squadra. In tale ultimo caso stabilirà il numero di addetti necessari e fisserà il punto di incontro tenendo conto della disponibilità dei mezzi di servizio assegnati al personale della squadra e della loro dislocazione. Comunque

Il componente la squadra, dovrà adoperarsi per la piena disponibilità e, ove successivamente convocato, dovrà recarsi presso il punto di incontro fissato dal Tecnico Coordinatore del Turno raggiungendolo entro 45 minuti dalla convocazione e comunque entro i tempi necessari per raggiungere i luoghi.

Qualora dalle prime notizie ricevute o a seguito di sopralluogo, il Tecnico Responsabile ritenga che un intervento della squadra non sia sufficiente ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, lo stesso è tenuto a coinvolgere immediatamente, la struttura di Protezione Civile dell'Ente al fine di attivare le strutture pubbliche con mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) e se necessario assumere le iniziative per la somma urgenza di cui all'art. 176 del d.P.R. 207/2010.

Laddove si operi in orario notturno, in condizioni climatiche avverse, e comunque in ambiti che incidano particolarmente sulla sicurezza del lavoratore, l'intervento deve avvenire prevedendo la presenza di almeno due persone. Quanto sopra dovrà essere assicurato dalle figure preposte all'attivazione di personale.

Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, o altro espressamente giustificato) dovrà essere immediatamente comunicato al Responsabile del Servizio, il quale dovrà tempestivamente informare il Dirigente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti volti ad assicurare la continuità del servizio.

Trattandosi di servizio essenziale, l'inserimento nel turno del Servizio di pronta reperibilità, comporterà automaticamente, l'impossibilità in detti periodi, di fruire di giorni di congedo ordinario, salvo casi particolari, eccezionali e motivati, previa comunque individuazione di analoga figura professionale in sostituzione, a cura del soggetto interessato, da comunicare con un preavviso di almeno 24 ore.

Il provvedimento di programmazione mensile del Servizio di pronta reperibilità e le eventuali successive variazioni, devono essere tempestivamente trasmessi al Dirigente del Settore "Organizzazione e Risorse Umane", il quale provvederà, previa rendicontazione mensile redatta dal relativo Responsabile di Servizio e vistata dal rispettivo Dirigente, alla liquidazione dei compensi spettanti al personale interessato.

Al fine di un ottimale e tempestivo espletamento del servizio, il personale chiamato in reperibilità, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo della timbratura del cartellino per evidenti e dimostrabili problemi logistico-temporali deve procedere alla compilazione degli appositi modelli sottoscritti dal superiore gerarchico, che ne attesti l'esonero.

Articolo 4 **Modalità di intervento**

Il dipendente di turno, nel più breve tempo possibile e in ogni caso non oltre 45 minuti dalla chiamata effettuata dal Dirigente, dalle FF.OO., dal Reperibile del Servizio di P.C., dal Tecnico Coordinatore del Turno di Reperibilità, e comunque entro i tempi necessari per raggiungere i luoghi, deve recarsi, in caso di allerta meteo, segnalazioni, etc., sul luogo di lavoro o, comunque, nel diverso luogo dove deve essere eseguito l'intervento.

In caso di chiamata con intervento operativo, il dipendente interessato fornisce tempestiva ed adeguata informazione sulle circostanze e, successivamente, sugli esiti dell'intervento al Dirigente competente, secondo le indicazioni ricevute.

Al termine di ogni intervento, viene comunque redatto un apposito verbale, che sarà poi trasmesso al Dirigente competente per il visto entro 3 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati:

- a) il soggetto richiedente;
- b) l'ora e la data;
- c) la natura dell'evento o della situazione determinatasi;
- d) i provvedimenti adottati;
- e) l'eventuale personale intervenuto;
- f) la durata dell'intervento.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, non risulti di fatto operativo nei modi previsti dal presente regolamento o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, non ha diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità ed incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal codice disciplinare e di cui all'art. 3 del CCNL del 11.4.2008, nonché in quelle ulteriori previste dalla Legge.

Le medesime sanzioni possono trovare applicazione anche per altre ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

In caso di rifiuto o di tardivo intervento, fermo restando l'assoggettabilità alle sanzioni disciplinari di cui sopra, il dipendente interessato è automaticamente escluso da qualunque ulteriore turno di reperibilità.

Art. 5

Compensi spettanti al personale incaricato del servizio di reperibilità ed attivazione

Il compenso spettante risulta definito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, come certificate dal Dirigente, secondo le tariffe vigenti.

Le ore di straordinario prestate durante il periodo di reperibilità non possono essere compensate con tariffa prevista per la reperibilità.

In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, può essere compensato ove ne sussistano le condizioni con il riposo compensativo.

Il servizio di reperibilità è remunerato come segue:

- Per ogni periodo di reperibilità di dodici ore giornaliere viene corrisposta un'indennità di € 10,32 (L. 20.000);
- Tale importo dell'indennità viene raddoppiato quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato con esclusione della giornata ordinariamente non lavorativa (sabato);
- L'indennità di reperibilità, nel valore ordinario o raddoppiato, può essere corrisposta anche in misura ridotta in proporzione alla corrispondente riduzione della durata della reperibilità;
- Il valore minimo da corrispondere, tuttavia, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,32 (L. 20.000) (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità fosse inferiore a 4 ore;
- Nel caso di frazionamento dell'indennità e di corresponsione proporzionale della stessa per periodi inferiori alle 12 ore, l'importo derivante dal riproporzionamento deve comunque essere maggiorato del 10%; quindi, tale incremento percentuale deve essere operato sulla quota del compenso corrispondente ai periodi di reperibilità superiori alle 4 ore e inferiori alle 12 ore ma, in ogni caso, il compenso massimo derivante dal computo non potrà mai

superare il tetto di € 10,32 (L. 20.000), previsto per il periodo di reperibilità standard di 12 ore;

- Nel caso di periodi di reperibilità superiori alle 12 ore, la relativa indennità sarà proporzionalmente incrementata, senza peraltro la maggiorazione del 10%, data la mancanza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso.

Il compenso viene erogato secondo le modalità stabilite nel CCNL sulla base della rendicontazione di al superiore art. 3.

Annualmente, l'Ente provvede, in sede di contrattazione decentrata integrativa finalizzata alla ripartizione del fondo per la produttività, a garantire che quota parte del budget contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio, venga assegnato a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel Servizio di Pronta Reperibilità.

La prenotazione della spesa in bilancio, per il proprio carattere fisso e continuativo, sarà effettuata all'inizio di ciascun anno a seguito della contrattazione decentrata sulla parte stabile del fondo.

Articolo 6

Equipaggiamento

Nel caso di preallertamento meteo superiore alla "Fase di Attenzione", al fine di rendere efficaci gli interventi, di garantire la continua reperibilità dei componenti del Servizio e di rispondere ad esigenze di risparmio economico, i dipendenti e i dirigenti interessati devono essere di norma dotati, durante il periodo di propria turnazione, di autovettura e di strumentazione idonea.

Solo eccezionalmente e per motivate esigenze tecnico-operative debitamente attestate dal Dirigente competente può essere autorizzato l'utilizzo di mezzi propri del personale chiamato all'intervento.

Articolo 7

Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari e contrattuali disciplinanti l'Istituto della reperibilità e alla Guida Operativa relativa alla reperibilità del Dicembre 2014 pubblicata dall'ARAN.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione nel protocollo on-line della delibera di adozione.

Sommario

Finalità del servizio di pronta reperibilità	Art. 1
Ambito di intervento del servizio di pronta reperibilità	Art. 2
Organizzazione del servizio di reperibilità ed attivazione	Art. 3
Modalità di intervento	Art. 4
Compensi spettanti al personale incaricato del servizio di reperibilità	Art. 5
Equipaggiamento	Art. 6
Norma finale	Art. 7
Entrata in vigore.....	Art. 8